

In tema di patteggiamento parziale

Daniele Livreri

La decisione

Processo oggettivamente cumulativo - Patteggiamento parziale - Ammissibilità (C.p.p., artt. 444, 18; Disp. att. c.p.p., 137, 247, 248).

La lettera e la ratio dell'art. 444 c.p.p. consentono l'applicazione della pena anche soltanto per alcune delle imputazioni ascritte al medesimo imputato, perché l'effetto deflattivo parziale che ne deriva è in ogni caso meritevole di essere raggiunto, consentendo al giudice di concentrare lo sforzo decisionale e motivazionale su un numero più limitato di reati.

CASSAZIONE PENALE, TERZA SEZIONE, 13 luglio 2011 (dep. 27 settembre 2011) - DE MAIO, *Presidente* - ANDRONIO, *Relatore* - P.M. (conf.) - D.L.R., ricorrente.

Il commento

1. Con la sentenza in commento la Suprema Corte perpetua il risalente contrasto giurisprudenziale in ordine all'ammissibilità di riti alternativi limitatamente ad alcuni degli addebiti contestati al medesimo imputato¹.

Nel caso sottoposto allo scrutinio della Corte regolatrice, il GIP del Tribunale di Novara, nell'ambito di un processo oggettivamente e soggettivamente cumulativo, aveva applicato- ex art. 444 c.p.p.- ad uno dei prevenuti la pena concordata di anni due e mesi sei di reclusione e Euro 4.500,00 di multa.

Il rito alternativo interveniva soltanto in relazione ad alcuni dei capi di imputazione ascritti al reo; correlativamente, rilevando che gli altri addebiti non erano stati oggetto del *pactum* ex art. 444 c.p.p., il giudice trasmetteva gli atti al pubblico ministero per ulteriormente procedere.

Avverso la sentenza del giudice territoriale, l'imputato interponeva ricorso per cassazione, deducendo, per quel che qui rileva, l'illegittimità della sentenza di patteggiamento parziale.

2. La Suprema Corte nella pronuncia che si annota ha preliminarmente rile-

¹ Per il riferimento «all'esistenza di un dissidio giurisprudenziale che, in subiecta materia, non contribuisce certo a fare chiarezza» cfr. F. PERONI, *Legittimo il c.d. patteggiamento parziale*, in *Dir. pen. proc.*, 12, 2011, 1457 ss..

vato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema, passando in rassegna anzitutto le motivazioni addotte dall'indirizzo, maggioritario, contrario all'ammissibilità dell'effetto deflattivo parziale del processo.

Il primo argomento propugnato da tale arresto si fonda sul rilievo che il beneficio in termini di pena, conseguente all'applicazione della sanzione concordata, si giustifica soltanto a seguito di un effetto deflattivo completo².

Più diffusamente si è sostenuta l'inaccettabilità del patteggiamento parziale, giacché esso snaturerebbe la finalità pubblicistica (assicurare la ragionevole durata del processo attraverso la rapida definizione dell'intero giudizio) cui i riti alternativi sono funzionalmente orientati, riducendoli a meri strumenti della strategia processuale dell'imputato³.

A fronte di tali premesse sarebbe irrilevante la mancanza di un'esplicita norma che vieti il ricorso a riti alternativi per definire parzialmente il giudizio, fermo restando che in ogni caso sarebbe possibile desumere l'alternatività tra i riti speciali ed il rito ordinario⁴ sulla scorta di plurimi argomenti testuali che si ricaverebbero dagli artt. 419, co. 5, 438, 446, co. 1, 449, co. 6, 452, co. 1,

² Cass., Sez. III, 16 febbraio 2001, Ardigò, in *Mass. Uff.*, n. 218837. Il medesimo argomento si rinviene anche in altre pronunce (ad es. Id., Sez. V, 26 gennaio 2006, Arcari, in *Mass. Uff.*, n. 235182; nonché Id., Sez. I, 9 luglio 2007, Armeli Moccia e altri, *ivi*, n. 237677, la quale ha peraltro ritenuto manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato parziale). La tesi, almeno avuto riguardo al caso del giudizio abbreviato parziale, è stata sottoposta a critica da quella dottrina secondo cui la diminuzione della pena «*si correla esclusivamente alla rinuncia dell'imputato alla fase dibattimentale*», rimanendo «*del tutto estranea alla funzione del meccanismo premiale qualsiasi limitazione o condizionamento che dipenda dalla... quantità degli addebiti*» (A. MACCHIA, *Giudizio abbreviato e processo cumulativo: una criticabile pronuncia della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 1991, 248).

³ Cass. Sez. III, 16 febbraio 2001, Ardigò, cit.

⁴ Per l'indirizzo maggioritario il patteggiamento parziale sarebbe incompatibile non soltanto rispetto al rito ordinario ma anche rispetto a qualsiasi altro rito (Cass., Sez. III, 16 febbraio 2001, Ardigò, cit.). L'alternatività dei procedimenti speciali nei loro rapporti reciproci, pur in difetto di un'esplicita norma che la sancisca, risulterebbe dalle norme che provvedono alla coordinazione di essi, ed in particolare dagli artt. 419, co. 5, 448, co. 1, 452, co. 2, e co. 3, 456 co. 2, 458, 460, co. 1 lett. e), 461, co. 1 e co. 3, c.p.p.. L'idoneità delle norme citate ad escludere «*un regime processuale ibrido*» è stata affermata anche in dottrina (D. VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, Milano, 2000, 542 e ss.). Tuttavia alcune pronunce, pur ritenendo il patteggiamento parziale incompatibile con il rito ordinario, lo ritengono ammissibile insieme al giudizio abbreviato, perché i due riti congiuntamente raggiungerebbero l'effetto deflattivo cui sono funzionalmente protesi (Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, Fenu e altri, in *Mass. Uff.*, n. 248792; Id., Sez. V 24 ottobre 2000, Torello, *ivi*, n. 217391). Si noti che l'incompatibilità tra più riti speciali è stata reiteratamente affermata in relazione alla questione della convertibilità o meno del già opzionato rito abbreviato in patteggiamento (Cass., Sez. Un., 11 novembre 1994, P.M. in proc. Abaz ed altro, in *Mass. Uff.*, n. 199397; Id., 22 settembre 1999, De Rosa, in *Mass. Uff.*, n. 214855). In tal senso si è espressa anche parte della dottrina (E. AMODIO, *I due volti della giustizia negoziata nella riforma del patteggiamento*, in *Cass. pen.*, 2004, 02, 700).

453 co. 2, c.p.p., 464, co. 1 del codice di rito⁵.

Per converso l'art. 137, co. 2, disp. att. c.p.p. non avrebbe - secondo l'indirizzo *de quo* - quel valore dirimente a favore dell'ammissibilità dell'effetto deflattivo parziale che intende invece accordargli l'arresto giurisprudenziale contrapposto⁶ anzi in virtù di una lettura sistematica del primo e del secondo comma dell'art. 137 cit., si dovrebbe ritenere che quest'ultima disposizione disciplini l'applicazione degli istituti del concorso formale e della continuazione in relazione all'ipotesi in cui in *separati giudizi* si sia proceduto con riti differenti⁶.

La sentenza in commento ha poi richiamato, tra gli argomenti addotti dell'indirizzo restrittivo, quello secondo cui il patteggiamento parziale sarebbe precluso, giacché realizzerebbe una separazione dei giudizi al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 18 c.p.p.⁷.

Del pari la Corte ha rilevato come l'arresto *de quo* consideri che l'effetto deflattivo parziale si risolverebbe in un espediente procedurale per eludere i limiti di applicabilità del rito, fissati dal comma 1 dell'art. 444 c.p.p.⁸.

Tuttavia, la sentenza in rassegna ha evidenziato come l'orientamento restrittivo ammetta il patteggiamento parziale lì dove per gli altri addebiti ricorrano cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.: giacché in tale evenienza si realizzerebbe comunque un effetto deflattivo integrale⁹.

⁵ Con specifico riguardo al rito abbreviato è stato notato che l'art. 438 fa riferimento alla definizione, allo stato degli atti, del *processo* e non delle *imputazioni* (Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, Fenu e altri, cit.; Id., Sez. II 27 marzo 2008, D.P., in *Mass. Uff.*, n. 240510). Tuttavia l'equiparazione tra processo e l'eventuale pluralità di regimicande è stata revocata in dubbio da parte di quella dottrina, secondo cui il legislatore ragiona sulla scorta della corrispondenza tra singola imputazione e singolo processo (R. BRICHETTI, L. PISTORELLI, in *Trattato di procedura penale*, vol. IV, tomo I, *Procedimenti speciali*, a cura di L. Filippi, Torino, 2008, 146).

⁶ Cass., Sez. III, 16 febbraio 2001, Ardigò, cit. Il Tribunale di Venezia (cit.) ritiene invece che il capoverso dell'art. 137 c.p.p. d.att. consentirebbe il patteggiamento parziale sulla scorta di una lettura combinata con l'art. 671 c.p.p.; giacché a volere diversamente opinare la prima norma non sarebbe che un duplicato di quest'ultima, che per l'appunto si riferisce al caso di sentenze o decreti penali pronunciati in giudizi distinti.

⁷ Cass., Sez. II, 22 ottobre 2001, Monaco, in *Mass. Uff.*, n. 221150.

⁸ Cass., Sez. II, 22 ottobre 2001, Monaco, cit.

⁹ Cass., Sez. II, 8 luglio 2010, P.G. in proc. Salvi, in *Mass. Uff.*, n. 248209. In applicazione di tali principi le eventuali censure avverso le statuizioni ex art. 129 c.p.p. andrebbero dispiagate con ricorso per cassazione e non con appello, giacché la declaratoria di proscioglimento si porrebbe quale condizione essenziale del negozio ex art. 444 c.p.p. (Cass., Sez. II, 8 maggio, P.G. in proc. Ferrante, in *Mass. Uff.*, n. 245257). Inoltre, sussistendo un divieto di patteggiamento parziale, in caso di annullamento della pronuncia di proscioglimento, l'intera sentenza verrebbe travolta (Id., Sez. II, 8 luglio 2010, S.C., cit.; Id., Sez. II, 8 maggio 2009, P.G. in proc. Ferrante, cit.; Id., Sez. II 22 ottobre 2001, Monaco, in *Mass. Uff.*, n. 221150). Identica soluzione si imporrebbe anche in caso di sopravvenuta *abolitio criminis* di alcune tra le fattispecie oggetto della convenzione (Cass., Sez. V, 31 gennaio 2011, Nembri, in *Mass. Uff.*, n. 249716).

3. Illustrate le ragioni del primo orientamento, la Corte regolatrice ha poi dato atto della sussistenza di un contrario indirizzo giurisprudenziale¹⁰, cui ha infine aderito.

In particolare i Giudici di legittimità hanno richiamato a sostegno di tale indirizzo un precedente¹¹ invero piuttosto *eccentrico* rispetto al tema.

Infatti nel caso di specie il prevenuto aveva richiesto l'applicazione della pena per due delle tre ipotesi di reato iscritte nel registro degli indagati. A fronte di tale richiesta il pubblico ministero aveva prestato il suo consenso, salvo poi esercitare l'azione penale per tutte le notizie di reato iscritte nel richiamato registro. Ciò posto, il G.i.p. applicava all'imputato la pena concordata in relazione alle ipotesi di reato per cui era stata *ab origine* richiesta, trasmettendo in ordine alla residua imputazione gli atti alla procura per l'ulteriore corso.

Orbene è evidente che al momento in cui l'interessato chiese l'applicazione della pena e il pubblico ministero prestò il consenso, non si poneva alcun problema di definizione parziale delle imputazioni, per l'evidente ragione che tecnicamente, ex artt. 447 e 60 c.p.p., le uniche contestazioni erano quelle oggetto del *pactum*. Ed invero la questione dedotta con ricorso per cassazione fu proprio se l'adesione del rappresentante della pubblica accusa all'istanza di patteggiamento avesse precluso l'esercizio dell'azione penale per le residue ipotesi di reato.

4. Registrato il superiore contrasto, la pronuncia in rassegna ha ritenuto non condivisibili gli argomenti dispiegati dall'orientamento più restrittivo.

In particolare la tesi secondo cui il beneficio in termini di pena¹² conseguente alla scelta del rito sarebbe giustificabile solo a seguito di un effetto deflattivo completo, è stata rigettata giacché «*la lettera e la ratio dell'art. 444 c.p.p. non escludono un effetto deflattivo parziale, perché un tale effetto pare in ogni caso meritevole di essere raggiunto, consentendo al giudice di concentrare lo sforzo decisionale e motivazionale su un numero più limitato di reati*». Riguardo a tale profilo la giurisprudenza di merito ha considerato che il patteg-

¹⁰ Secondo la giurisprudenza di merito richiamata (Trib. Venezia 6 novembre 1989 cit.), il patteggiamento parziale può intervenire anche in relazione a *porzioni* del medesimo capo di imputazione che di per sé integrino fatti di reato.

¹¹ Cass., Sez. VI, 22 aprile 2008, Cucchi, in *Mass. Uff.*, n. 240571.

¹² In dottrina si è rilevato, invero con riguardo al giudizio abbreviato, che l'argomento della meritevolezza dello sconto di pena non può ricoprire alcun valore giacché tale beneficio rappresenta soltanto un'eventualità della pronuncia di condanna (A. MACCHIA, in *Giudizio abbreviato* cit., 249).

giamento parziale consentirebbe la semplificazione e la deflazione del dibattimento¹³.

Anche la tesi secondo cui il patteggiamento parziale darebbe luogo ad una separazione irrituale è stata respinta dalla Corte regolatrice.

Infatti l'art. 18, co. 2, c.p.p. prevede «*quale ipotesi generale e residuale di separazione di processi*», quella secondo cui il giudice può disporre lo stralcio sull'accordo delle parti, qualora lo ritenga utile ai fini della speditezza del processo.

Per la sentenza in rassegna è evidente che in tale previsione rientri l'ipotesi in esame, «*perché l'accordo delle parti sull'applicazione della pena per alcuni dei reati oggetto dell'imputazione comprende evidentemente in sé l'accordo per la conseguente separazione e trattazione autonoma degli altri reati*».

E del resto potrebbe ulteriormente considerarsi che l'attuale codice, a differenza di quello previgente, è permeato dal *favor separationis*,¹⁴ di talché l'argomento secondo cui l'effetto deflattivo parziale sarebbe inammissibile perché realizzerebbe una separazione irrituale non pare sostenibile.

Anzi è agevole osservare che la dottrina favorevole all'ammissibilità di riti alternativi, per una parte delle imputazioni, ha reiteratamente richiamato proprio le norme che disciplinano l'istituto della separazione ed in particolare l'art. 18, co. 1, lett. a)¹⁵ o indifferentemente anche l'art. 18, co. 2¹⁶.

¹³ Trib. Venezia 6 novembre 1989 cit. ha considerato come «*sarebbe del tutto aberrante ed incostituzionale un sistema che, al fine di assicurare la celere definizione dei giudizi, anche per il tramite dell'imputato a ciò sollecitato dallo scomputo di un terzo della pena, gli richiedesse in cambio l'assunzione di responsabilità dell'intera accusa*». In tal senso militerebbe lo stesso richiamo, nel corpo dell'art. 444 c.p.p., alla norma di cui all'art. 129 c.p.p. che imporrebbe al giudice, pur a fronte della volontà dell'imputato di acconsentire all'applicazione della pena per tutte le accuse mossegli, di impedire il sacrificio dell'innocente (o comunque del soggetto non punibile).

¹⁴ In tal senso si è considerato che il Legislatore avrebbe posto quale regola generale la separazione dei giudizi (A. TRICOLI, in *Commentario al codice di procedura penale*, a cura di Tranchina sub art. 17, 202) tendenzialmente postulando tanti processi quanti gli asseriti reati e ciò nell'ottica di fondo di un generale sfavore verso il processo c.d. cumulativo sia in senso oggettivo che soggettivo (relazione di A. GAITO con contributo di S. ASTARITA al Convegno «La prova penale nello specchio del diritto vivente» pubblicato in www.archiviopenale.it n.3 del 2011). Anche la giurisprudenza ha riconosciuto nel vigente codice di rito una radicale scelta del legislatore per il *favor separationis* (Cass., Sez. V, 21 gennaio 1998-31 gennaio 1998, Cusani in *Mass. Uff.*, n. 210031; Id., Sez. VI, 17 ottobre 1994, Armanini, *ivi* n. 199981).

¹⁵ A. MACCHIA, *Giudizio abbreviato* cit., 250; nonché B. LAVARINI, *La definibilità del processo* cit., 576. Quest'ultima ha sostenuto- sulla scorta della Relazione al progetto preliminare del codice- che l'art. 18, co. 1, lett. a), c.p.p. pur facendo letterale richiamo all'art. 422 c.p.p., andrebbe inteso anche con riferimento al caso in cui in udienza preliminare venga richiesto un rito alternativo (B. LAVARINI, *La definibilità del processo* cit., 577).

¹⁶ R. BRICHETTI, L. PISTORELLI, in *Trattato di procedura penale*, cit., 147; nonché A. MACCHIA, *Giudi-*

Peraltro non prevedendo tale ultima disposizione il potere del giudice di mantenere ferma la riunione necessaria all'accertamento dei fatti¹⁷, si è evidenziato che *«laddove le parti richiedano lo stralcio in funzione del rito alternativo, il giudice non potrebbe che accogliere la domanda di separazione, dal momento che questa, riservando al dibattimento solo parte delle regiudicande, necessariamente giova alla speditezza del processo»*¹⁸.

Quanto, infine, alla tesi per cui il patteggiamento non integrale si risolverebbe in un espediente procedurale per eludere i limiti di pena fissati dall'art. 444, co. 1, c.p.p., la Corte di legittimità ha osservato che tale rischio è escluso *«dalla necessità del consenso del pubblico ministero, che è elemento costitutivo indefettibile dell'accordo sulla pena»*.

In ogni caso i Supremi Giudici hanno rilevato che escludendo il rito speciale soltanto per alcune imputazioni, in ragione dei limiti di pena di cui all'art. 444 co. 1, c.p.p. *«si giungerebbe all'esito paradossale di permettere al pubblico ministero di decidere a priori se escludere o consentire il patteggiamento, scegliendo se procedere congiuntamente o separatamente in relazione a più reati per i quali la pena detentiva complessivamente applicabile su richiesta delle parti sia superiore a cinque anni»*. Invero tale argomento riecheggia la tesi propugnata dalla dottrina in tema di giudizio abbreviato, secondo cui *«il diritto dell'imputato di accedere al rito non può dipendere dalla scelta del P.M. di esercitare in forma cumulativa o separata l'azione penale nel caso di pluralità di imputazioni perché ciò potrebbe generare evidenti ed inaccettabili discriminazioni»*¹⁹.

Tali osservazioni sembrano tener conto della circostanza che il potere del Pubblico Ministero di instaurare una *res iudicanda* cumulativa, piuttosto che diversi giudizi separati, è di fatto incontrollabile, potendo egli procedere separatamente o cumulativamente senza adottare alcun provvedimento specifico al riguardo²⁰, giacché gli istituti della riunione e separazione si applicano alla fase processuale e quindi successivamente all'esercizio dell'azione penale²¹.

zio abbreviato cit., 250.

¹⁷ Taluni autori ritengono però che se si riconosce il diritto dell'imputato di chiedere un rito alternativo parziale, il giudice non potrebbe mantenere la riunione per l'accertamento dei fatti, anche perché egli potrebbe comunque nello stralcio esercitare i poteri officiosi di cui all'art. 441, co. 5, c.p.p. (R. BRICHETTI, L. PISTORELLI, in *Trattato di procedura penale*, cit., 148).

¹⁸ A. MACCHIA, *Giudizio abbreviato*, cit., 250.

²⁰ Cass., Sez. V, 9 aprile 1992, Ciarrapico, in *Mass. Uff.*, n. 190618; Id., Sez. VI, 17 ottobre 1994, Armanini, cit.

²¹ La circostanza che i richiamati istituti operino, a differenza della competenza, soltanto dopo l'esercizio

Sulla scorta delle superiori premesse la Corte regolatrice ha ritenuto che il G.i.p. avesse correttamente applicato la pena concordata dalle parti soltanto in relazione ad alcuni capi di imputazione, disponendo per le residue ipotesi ascritte al prevenuto la trasmissione degli atti al pubblico ministero⁹².

dell'azione penale ha fatto ritenere tanto in dottrina (A. MACCHIA, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di Lattanzi, Lupo, ed. 2003, 127) che in giurisprudenza (Cass., Sez. VI, 4 agosto 1992, Viola, in *Mass. Uff.*, n. 191953) che non può farsi riferimento alla riunione e separazione in senso tecnico per qualificare l'attività del pubblico ministero.

⁹² E' interessante notare come secondo quella parte della giurisprudenza che ammette il concorso di patteggiamento ed abbreviato, lo strumento di impugnazione, a fronte dell'eventuale diniego del giudice di applicare simultaneamente i due riti, consista nel ricorso per abnormità (Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, Fenu e altri, cit.).

ARCHIVIO PENALE 2012, n. 2